

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, numero 68 ed in particolare gli articoli 85 "Politiche pubbliche regionali a favore dei territori montani e 87 avente ad oggetto il "Fondo regionale per la montagna".

Richiamata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2019, n.81 e, segnatamente, il progetto regionale 3 avente ad oggetto le "Politiche per la montagna e per le aree interne" il quale prevede, tra gli interventi destinati allo sviluppo locale, che "per l'anno 2020 si procederà all'assegnazione delle risorse del fondo regionale per la montagna in base alla rinnovata formulazione dell'articolo di legge e alla relativa disciplina recata da un nuovo regolamento attuativo

Visto, inoltre, il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4R del 28 Gennaio 2020 di attuazione del sopracitato articolo 87 della legge regionale 27 Dicembre 2011 ed in particolare l'articolo 2 comma 2.

Determinato in euro 2.533.782,00 l'ammontare finanziario complessivo del "Fondo regionale per la montagna" – annualità 2020, così articolato:

- euro 1.329.551,00 corrispondenti al finanziamento statale assegnato alla regione Toscana dalla delibera CIPE n. 66 del 15 ottobre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che ripartisce tra le regioni il Fondo nazionale per la montagna - annualità 2016-2017-2018-2019 di cui alla legge n. 97/1994 dando atto che le risorse sono in corso di acquisizione sul bilancio regionale a valere sul pertinente capitolo U 51070 del bilancio di previsione 2020/2022;
- euro 1.000.000,00 corrispondenti a risorse regionali allocate sul cap. 51610 del bilancio 2020;
- euro 204.231,00 di natura vincolata e provenienti da avanzi annualità pregresse, che risultano disponibili sul cap. 51070 del bilancio 2020 a seguito deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 6.04.2020 (Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011);

Valutato di effettuare, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento, la suddivisione della dotazione finanziaria del Fondo come sopra determinato per l'anno 2020, sulla base della popolazione montana e della superficie montana di cui all'allegato B della L.R. 68/2011, destinando:

- una quota del 70%, pari ad euro 1.773.647,40, agli enti di cui alla lettera a) del comma 1 art.1 del Regolamento;
- una quota del 30%, pari ad euro 760.134,60, agli enti di cui alla lettera b) comma 1 articolo 1 del Regolamento.

Individuata la data del 31 agosto 2020 quale termine ultimo di presentazione delle proposte progettuali, in quanto congrua a garantire agli enti presentatori un lasso di tempo adeguato alla elaborazione delle stesse e al contempo compatibile con i termini temporali di espletamento della successiva istruttoria.

Considerati i commi 1bis dell'articolo 85 e 8 dell'articolo 87 della citata legge regionale 68/2011, in combinato disposto con l'articolo 2 comma 1 lett. c) del citato Regolamento.

Ritenuto di non avvalersi, per il corrente anno 2020, della facoltà concessa dall'articolo 2, comma 1 lett. c) del Regolamento e, conseguentemente, di non individuare specifici ambiti di intervento, fra

quelli indicati dall'articolo 85, comma 1 bis della L.R. 68/2011, cui vincolare i contenuti delle proposte progettuali.

Richiamati i criteri di valutazione dei progetti come indicati all'articolo 7 del Regolamento, in relazione ai quali è necessario, con il presente provvedimento, stabilire la pesatura percentuale di ognuno di essi sulla valutazione complessiva, nonché determinare i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. d) ed e) del Regolamento.

Ritenuto opportuno stabilire in euro 200.000,00 il limite massimo di finanziamento concedibile per singolo progetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettere a) e b) del Regolamento, le risorse del Fondo sono erogate, per ogni progetto, nella misura del 50 per cento dell'importo, come anticipazione all'adozione del decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse e per il restante 50 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lett. b) del Regolamento, i progetti devono essere presentati utilizzando il modello di cui all'allegato B, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 4R/2020 l'esame dei progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e la valutazione degli stessi, spetta al dirigente della struttura competente in collaborazione con il Nucleo interdirezionale per la montagna. La collaborazione potrà trovare espressione nella formulazione di apprezzamenti valutativi del nucleo complessivamente inteso e pareri tecnici resi dai competenti, in base alle competenze individuali, rispetto ad aspetti progettuali specifici;

Dato atto che i progetti ammessi a finanziamento del Fondo devono realizzarsi in un intervallo temporale massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data del decreto dirigenziale di approvazione definitiva della graduatoria e di assegnazione risorse, di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento.

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del protocollo di intesa Regione-enti locali sottoscritto il 6 Febbraio 2006;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 16 aprile 2020;

Dato atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente con il decreto di assegnazione delle risorse, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022);

Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.";

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1. di determinare in euro 2.533.782,00 l'ammontare finanziario complessivo del "Fondo regionale per la montagna" – annualità 2020;
2. di ripartire, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento di cui al DPGR n. 4R/2020, l'importo di cui al punto 1 sulla base della popolazione montana e della superficie montana di cui all'allegato B della L.R. 68/2011, destinando:
 - una quota del 70%, pari ad euro 1.773.647,40, agli enti di cui alla lettera a) del comma 1 art.1 del Regolamento;
 - una quota del 30%, pari ad euro 760.134,60, agli enti di cui alla lettera b) comma 1 articolo 1 del Regolamento.
2. di stabilire per il corrente anno la data del 31 agosto 2020 quale termine temporale di presentazione delle proposte progettuali da parte degli enti che intendono candidarsi ;
3. di non avvalersi, per il corrente anno 2020, della facoltà concessa dall'articolo 2, comma 1 lett. c) del Regolamento e, conseguentemente, di non individuare specifici ambiti di intervento, fra quelli indicati dall'articolo 85, comma 1 bis della L.R. 68/2011, cui vincolare i contenuti delle proposte progettuali;
4. di attribuire ad ognuno dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, le lettere da a) ad e) del Regolamento, la misura dell'incidenza percentuale sulla valutazione complessiva nonché il punteggio da utilizzare ai fini della valutazione medesima come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di individuare in € 200.000,00 la somma massima concedibile per singolo progetto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 ,secondo comma, lettere a) e b) del Regolamento, le risorse del Fondo sono erogate, per ogni progetto, nella misura del 50 per cento dell'importo, come anticipazione all'adozione del decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse e per il restante 50 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate;
7. di adottare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera b del Regolamento, il modello di cui all'allegato B come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da utilizzare per la presentazione dei progetti da parte degli enti;
8. di procedere alla prenotazione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti previsti con il sopra citato avviso, nel modo seguente:
 - euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 51610 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, tipologia di stanziamento competenza pura;
 - euro 204.231,00 a valere sul capitolo 51070 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, tipologia di stanziamento avanzo;
9. di dare atto che le risorse pari a euro 1.329.551,00 assegnate alla Regione Toscana dalla delibera CIPE n. 66 del 15 ottobre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che

ripartisce tra le regioni il Fondo nazionale per la montagna - annualità 2016-2017-2018-2019 di cui alla legge n. 97/1994 sono in corso di acquisizione sul bilancio regionale a valere sul pertinente capitolo U 51070 del bilancio di previsione 2020/2022;

10. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte di cui ai punti precedenti è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché alle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia ed al rispetto delle norme che disciplinano la copertura finanziaria degli investimenti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 con particolare riferimento al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

Il settore competente per l'attuazione del presente provvedimento, ai sensi del Regolamento di cui al DPGR n. 4R/2020 , è il Settore "Programmazione finanziaria e finanza locale".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. c) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
LUIGI IDILI

Il Direttore
PAOLO GIACOMELLI